



Ordinanza del DFF concernente l'interesse moratorio e remuneratorio

Modifica del 12 marzo 2018

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)

ordina:

I

L'ordinanza del DFF dell'11 dicembre 2009¹ concernente l'interesse moratorio e remuneratorio è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 74 capoverso 4 della legge del 18 marzo 2005² sulle dogane (LD);
visti gli articoli 187 capoverso 1 e 188 capoverso 2 dell'ordinanza del 1^o novembre 2006³ sulle dogane (OD);
visto l'articolo 108 della legge del 12 giugno 2009⁴ sull'IVA (LIVA);
visto l'articolo 22 capoverso 3 della legge federale del 21 giugno 1996⁵ sull'imposizione degli oli minerali (LIOM);
visto l'articolo 25 capoverso 3 dell'ordinanza del 6 marzo 2000⁶ sul traffico pesante (OTTP),

Art. 1 cpv. 1 lett. h

¹ Un interesse moratorio è dovuto:

- h. in caso di pagamento tardivo della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni secondo l'articolo 25 capoverso 3 OTTP.

1 RS 641.207.1
2 RS 631.0
3 RS 631.01
4 RS 641.20
5 RS 641.61
6 RS 641.811

Art. 2 cpv. 1 lett. f

¹ Un interesse remuneratorio viene corrisposto:

- f. in caso di rimborso della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni dovuta secondo la legge del 19 dicembre 1997⁷ sul traffico pesante.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2018.

12 marzo 2018

Dipartimento federale delle finanze:
Ueli Maurer

⁷ RS 641.81